

Allegato - F - al n. 36020/10895 di repertorio

STATUTO "I GRANDI VIAGGI S. P.A."

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Articolo 1)

E' costituita una società per azioni denominata:

"I GRANDI VIAGGI S.p.A."

Articolo 2)

1. La sede legale della Società è stabilita in Milano, con facoltà per i competenti organi sociali di istituire e chiudere in Milano o in altre località in Italia e all'estero, sedi secondarie, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, deposito impianti, stabilimenti per la produzione ed altri punti di attività, ogni qualvolta li ritengano necessari al conseguimento dell'oggetto sociale.

2. Il domicilio degli azionisti, relativamente a tutti i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

Articolo 3)

1. La società ha per oggetto:

- l'organizzazione di viaggi e crociere turistiche, sia per comitive che per clienti individuali, in Italia e all'estero;
- la gestione, la conduzione, la locazione di hotels, villaggi e centri turistici e termali, camping, complessi destinati alla cura e alla salute, bar, ristoranti, negozi e simili, il tutto anche sotto forma di affitto di azienda, in Italia e all'estero;
- l'esercizio di agenzie in Italia e all'estero per la vendita di biglietti ferroviari e di navigazione;
- il noleggio di automezzi con o senza autista;
- qualsiasi altra attività inerente il turismo, i viaggi ed i trasporti in genere.

2. Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la Società ha facoltà di:

- a) acquistare, tenere in proprietà o possesso, vendere, permutare, dare o prendere in locazione

beni immobili, terreni e fabbricati di qualsiasi genere o tipo, ipotecarli e gravarli di oneri, costruire, mantenere, ampliare e modificare edifici sugli stessi nella misura che risulterà necessaria o conveniente per il raggiungimento dell'oggetto sociale indicato al primo paragrafo di quest' articolo;

b) acquistare merci, articoli, mercanzie e beni mobili, compresi i veicoli a motore che siano utili o necessari per l'attività della società, tenerli in proprietà ovvero in possesso, costituirli in pegno o ipoteca, venderli o altrimenti disporre, farne commercio e permutarli, riscuotendone il prezzo corrispondente;

c) compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili al raggiungimento dell'oggetto sociale ed assumere o cedere partecipazioni, direttamente o indirettamente, in altre società od imprese aventi oggetto analogo o connesso al proprio, purché tale attività sia svolta in via non prevalente ed in funzione strumentale e non nei confronti del pubblico;

d) assumere finanziamenti, fruttiferi od infruttiferi presso soci purché questi siano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e detengano una partecipazione in almeno il due per cento del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato, con esclusione di qualsiasi attività riservata alle aziende di credito di cui al D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385.

Articolo 4)

La durata della società è fissata al 31(trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta) e può essere prorogata una o più volte per deliberazione dell'assemblea dei soci.

CAPITALE

Articolo 5)

1. Il capitale della Società è di euro 23.400.000,00= (ventitremilioniquattrocentomila virgola zero) ed è suddiviso in numero 45.000.000= (quarantacinquemilioni) azioni da euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) ciascuna.

2. Il capitale può essere aumentato in una o più volte, con delibera dell'assemblea dei soci, anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle già in circolazione purché

ciò sia consentito dalla legge e con conferimenti di denaro, di beni e di crediti.

3. In caso di aumento di capitale sociale, le nuove azioni sono soggette ai diritti di opzione spettanti ai soci esistenti, fatti salvi i casi di esclusione del diritto di opzione previsti dalla legge e dal presente statuto.

4. L'Assemblea può deliberare di aumentare il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, oltre che negli altri casi previsti dalla legge, comunque nei limiti del dieci per cento del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società incaricata della revisione contabile.

5. Le deliberazioni di cui al comma precedente vengono assunte ai sensi degli articoli 2368 e 2369 c.c.

6. L'assemblea può deliberare aumenti di capitale mediante emissione di azioni, anche di speciali categorie, da assegnare gratuitamente in applicazione dell'articolo 2349 c.c. a dipendenti della società o di società controllate.

Articolo 6)

I versamenti a fronte delle azioni sottoscritte sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione, quando esso lo ritenga opportuno, in una o più volte, a mezzo di lettera raccomandata, fax o telefax, diretta ai soci almeno trenta giorni prima di quello fissato per il versamento. I soci potranno effettuare detti versamenti anche prima della scadenza del termine di trenta giorni.

Articolo 7)

1. Le azioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e trasmissibili a causa di morte.

2. Le azioni sono nominative e, ove la legge lo consenta, al portatore. Esse potranno essere convertite da nominative al portatore, o viceversa, a scelta e a spese dell'azionista.

3. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali in materia di rappresentanza, legittimazione, circolazione degli strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 8)

L'assemblea dei soci validamente costituita rappresenta la totalità dei soci, e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci anche non presenti, dissenzienti od astenuti dalle deliberazioni.

Articolo 9)

1. L'assemblea ordinaria o straordinaria dei soci può essere riunita anche fuori dalla sede sociale e, se ordinaria, anche all'estero purché nei paesi membri dell'Unione Europea.

2. L'assemblea è convocata ai sensi di legge dagli amministratori, mediante avviso pubblicato, con le modalità ed i termini di legge, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ovvero su uno dei seguenti quotidiani: "MF - Milano Finanza" o "Il Sole 24 Ore".

3. Nell'avviso di convocazione può essere indicato il giorno per la seconda e la terza convocazione; in assenza di tale indicazione l'assemblea di seconda o di terza convocazione deve essere convocata entro 30 giorni, rispettivamente dalla prima o dalla seconda convocazione, con riduzione del termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 2366 c.c. a otto giorni.

4. L'assemblea è inoltre convocata negli altri casi previsti dalla legge con le modalità e nei termini di volta in volta previsti.

Articolo 10)

1. L'assemblea ordinaria deve essere convocata, almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale.

2. Ricorrendone i presupposti di legge l'Assemblea ordinaria potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in questo caso gli amministratori segnalano nella relazione sulla gestione di cui all'articolo 2428 c.c. le ragioni della dilazione.

Articolo 11)

Per l'intervento e la rappresentanza in assemblea valgono le norme di legge. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli azionisti per i quali sia pervenuta alla Società, almeno due giorni prima non festivi della data dell'adunanza, l'apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario.

Articolo 12)

1. L'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci si costituisce e delibera con le presenze e le maggioranze previste dalla legge.
2. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento dello stesso, dal Vice Presidente, se nominato, o in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dall'amministratore più anziano di età fra quelli presenti, ovvero, in caso di assenza o di impedimento di tutti gli Amministratori, dalla persona scelta a maggioranza dei soci intervenuti, calcolata secondo il numero di voti a ciascuno spettanti. In quest'ultimo caso la scelta ha luogo prima dell'inizio dell'assemblea ed ai relativi lavori sovrintende, esercitando i poteri che in fase assembleare sono del Presidente dell'assemblea, il Presidente del Collegio Sindacale od il Sindaco Effettivo più anziano di età tra quelli presenti.
3. L'assemblea nomina un segretario anche non socio e se lo crede opportuno, sceglie due scrutatori.
4. Le deliberazioni prese dall'assemblea sono constatate da processo verbale, redatto nei termini e con le modalità previste dalle norme vigenti, firmato dal presidente e dal segretario.
5. Nei casi di legge ed inoltre quando gli amministratori lo ritengano opportuno, il verbale verrà redatto da un Notaio nominato dall'assemblea.
6. Spetta al Presidente dell'Assemblea - accertare, anche a mezzo di appositi incaricati, il diritto di intervento all'assemblea, la regolarità delle deleghe e la validità dell'assemblea;
 - dirigere la discussione e disciplinare l'ordinato svolgimento dei lavori assembleari;
 - stabilire le modalità di votazione, purché sempre palese, fatto salvo comunque quanto stabilito nel successivo articolo 18;
 - proclamare l'esito delle votazioni;
 - fare osservare il Regolamento delle assemblee che l'Assemblea ordinaria abbia adottato.

AMMINISTRAZIONE

Articolo 13)

1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da tre ad undici

membri, anche non soci, o non residenti in Italia.

2. L'Assemblea prima di procedere alla loro nomina, determina il numero dei componenti del Consiglio e la durata in carica che non potrà comunque essere superiore a tre esercizi.

Essi sono rieleggibili e revocabili a norma di legge.

3. Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati in numero non superiore a undici, ciascuno abbinato ad un numero progressivo.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

In caso di presentazione di una pluralità di liste, gli azionisti che presentano ciascuna lista non devono essere collegati in alcun modo, nemmeno indirettamente, con gli azionisti che presentano le altre liste. Pertanto, ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista.

Non possono quindi presentare o concorrere a presentare più di una lista azionisti che rientrino nelle seguenti categorie: a) gli aderenti ad un patto parasociale avente ad oggetto le azioni della Società; b) un soggetto e le società da esso controllate; c) le società sottoposte a comune controllo; d) una società e i suoi amministratori o direttori generali.

In caso di violazione di queste regole non si tiene conto del voto dell'azionista rispetto ad alcuna delle liste presentate.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 2,5% (duevirgolacinque per cento) del capitale sociale sottoscritto al momento della presentazione della lista o quella diversa e minore percentuale del capitale sociale che sarà stabilita con regolamento della Consob.

Le liste, corredate dei curricula professionali dei soggetti designati e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, con attestazione della propria qualità di soci, devono essere consegnate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

All'atto della presentazione della lista, deve essere depositata anche una dichiarazione di assenza di patti o collegamenti di qualsiasi genere con altri soci.

Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione e l'eventuale menzione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente ai sensi della normativa vigente.

Gli azionisti depositanti delle liste devono consegnare la documentazione attestante la propria qualità di azionisti almeno due giorni liberi prima della data della riunione assembleare.

In ciascuna lista deve essere contenuta ed espressamente indicata la candidatura di almeno due soggetti aventi i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3, d.lgs. 58/1998, per il caso che l'Assemblea determini il numero dei consiglieri superiore a sette, ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, d.lgs. 58/1998 (d'ora innanzi "Amministratore Indipendente ex art. 147-ter").

Al termine della votazione, risultano eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (d'ora innanzi "Lista di Maggioranza"), viene tratto un numero di consiglieri pari al numero totale dei componenti il Consiglio, come previamente stabilito dall'assemblea, meno uno; risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell'ordine numerico indicato nella lista e, comunque, in caso di Consiglio formato da più di sette componenti ed in sostituzione dell'ultimo dei candidati che risulterebbe eletto, l'Amministratore Indipendente ex art. 147-ter indicato per primo nella lista stessa;

b) dalla lista che ha ottenuto il secondo numero di voti (d'ora innanzi "Lista di Minoranza"), viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima; tuttavia:

-- in caso di Consiglio formato da non più di sette componenti, qualora all'interno della Lista di Maggioranza non risulti eletto nemmeno un Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, risulterà eletto, anziché il capolista della Lista di Minoranza, il primo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter indicato nella Lista di Minoranza;

-- in caso di Consiglio formato da più di sette componenti, qualora all'interno della Lista di Maggioranza risulti eletto un solo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, risulterà eletto, anziché il capolista della Lista di Minoranza, il primo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter indicato nella Lista di Minoranza.

Non potranno essere eletti i candidati di liste che abbiano conseguito una percentuale di voti inferiore alla metà di quella richiesta dallo statuto per la presentazione delle stesse.

Al candidato elencato al primo posto della Lista di Maggioranza spetta la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Qualora le prime due liste ottengano un numero pari di voti, si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, mettendo ai voti solo le prime due liste.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea, fatta salva comunque la necessità che uno (o due, in caso di Consiglio formato da più di sette componenti) fra gli eletti possano qualificarsi come indipendenti ex art. 147 ter.

Il candidato indicato al primo posto della lista risulta eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In mancanza di liste, il Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'Assemblea con le maggioranze di legge.

L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.

4. Se nel corso del periodo di carica vengano a mancare, anche contemporaneamente, uno o più amministratori, con deliberazione, gli altri amministratori possono provvedere alla loro temporanea sostituzione secondo le norme di legge. Gli Amministratori così nominati restano in carica soltanto fino alla successiva assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, in occasione della quale la loro nomina può essere confermata.

5. Qualora per dimissioni o altre cause venga a mancare la maggioranza degli amministratori

in carica ovvero la maggioranza degli amministratori di nomina assembleare, si intende decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e gli amministratori rimasti in carica dovranno convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

6. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo sarà assegnato annualmente dall'assemblea ordinaria, un compenso annuo per l'importo e con le modalità che l'assemblea stessa andrà a fissare.

Indipendentemente da quanto sopra stabilito, la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è regolata dall'articolo 2389, terzo comma, c.c.

Articolo 14)

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale, fatta solo eccezione per quanto inderogabilmente riservato dalla legge alla esclusiva competenza dell'assemblea.

2. Al Consiglio di Amministrazione è inoltre attribuita la competenza sulle seguenti deliberazioni, fatti salvi i limiti di legge:

- la fusione nei casi di cui agli articoli 2505 e 2505*bis* c.c.;
- l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
- l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società;
- l'eventuale riduzione del capitale in caso di recesso dei soci;
- gli adeguamenti dello Statuto e del Regolamento assembleare a disposizioni normative;
- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

3. E' fatta salva la facoltà del Consiglio di rimettere all'Assemblea la competenza su deliberazioni concernenti le suddette materie.

Articolo 15)

1. Qualora non vi abbia provveduto l'assemblea dei soci, il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente, al quale spetta la rappresentanza della società ed in particolare la rappresentanza giudiziale, attiva e passiva della società, con facoltà di proporre domande e ricorsi avanti a qualsiasi autorità, compresa la Corte di Cassazione, il Consiglio di

Stato, la Corte Costituzionale e qualsiasi altra Corte di qualsiasi grado, per le quali siano richieste poteri di rappresentanza speciali, anche allo scopo di ottenere la revoca di precedenti sentenze, ed altri provvedimenti definitivi, nonché di nominare all'uopo avvocati e di eleggere domicilio presso gli stessi.

Il Consiglio di Amministrazione potrà altresì delegare ad un amministratore la rappresentanza processuale, unitamente a quella sostanziale, in ordine ai rapporti dedotti in giudizio, sia in via generale che con riferimento a specifici gruppi di contenziosi.

2. Qualora lo ritenga opportuno, il Consiglio di Amministrazione potrà nominare un Vice Presidente, scegliendo fra i suoi membri. Il Vice Presidente sostituirà il Presidente in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo, esercitando gli stessi poteri.

3. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di nominare tra i suoi membri uno o più Amministratori Delegati, determinando i loro poteri, ovvero di conferire speciali incarichi ad uno o più Amministratori, determinando i compiti e le attribuzioni.

4. Qualora il Presidente sia impedito per qualsiasi ragione, la presidenza delle riunioni del Consiglio di Amministrazione spetterà al Vice Presidente o, in caso di impedimento anche di quest'ultimo, all'Amministratore all'uopo designato dal Consiglio.

5. Il Consiglio, nei limiti consentiti dalla legge, può delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo, fissandone gli eventuali compensi e determinando i limiti della delega.

6. Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare uno o più direttori generali determinandone i relativi poteri.

7. Il Consiglio di Amministrazione potrà altresì istituire altri Comitati, con compiti specifici, nominandone i componenti e determinandone attribuzioni e compensi.

8. Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, di norma in occasione delle riunioni del Consiglio e comunque con periodicità almeno trimestrale, sull'attività svolta nell'esercizio delle deleghe nonché sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

9. La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta disgiuntamente al

Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se nominato al Vice Presidente e/o al o ai consiglieri delegati, nei limiti dei poteri che verranno loro attribuiti dal Consiglio di Amministrazione, con facoltà di nominare procuratori ad negotia e ad lites.

Articolo 16)

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, presso la sede sociale o altrove, in Italia o all'estero, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri o dal Collegio Sindacale.

2. La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta dal Presidente ovvero dal Vice Presidente o dall'Amministratore Delegato, mediante avviso indicante, giorno, ora, luogo e ordine del giorno della riunione, da spedirsi tramite lettera raccomandata, o telegramma, o telefax, o messaggio di posta elettronica, a tutti gli Amministratori in carica e ai Sindaci effettivi almeno sette giorni prima della data stabilita per la riunione. In caso di urgenza l'avviso è validamente comunicato per fax, telegramma, o telefax, o posta elettronica da spedirsi a ciascun Amministratore in carica e Sindaco Effettivo, non più tardi di due giorni prima della data fissata per la riunione.

3. Il Consiglio potrà tuttavia validamente deliberare anche in mancanza di formale convocazione, ove siano presenti tutti gli Amministratori in carica e tutti i Sindaci Effettivi.

4. Per la trattazione di qualunque argomento e per la validità delle deliberazioni del Consiglio, occorre la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti alla riunione fatte salve le maggioranze più elevate richieste dalla legge per specifiche materie.

5. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione potranno altresì tenersi per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

6. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

7. Le deliberazioni del Consiglio devono essere trascritte in apposito libro ad opera del segretario, scelto dal Consiglio di volta in volta o periodicamente, e devono essere sottoscritte da chi presiede la riunione e dal Segretario, ovvero da persone dagli stessi delegate a tale scopo.

8. Il Consiglio di Amministrazione direttamente o tramite i consiglieri delegati riferisce con periodicità trimestrale, al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate. In particolare riferisce sulle operazioni nelle quali gli amministratori abbiano un interesse per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento.

Articolo 17)

Gli Amministratori non assumono alcuna responsabilità personale per gli impegni sociali ed in genere nessuna altra responsabilità oltre a quelle specificatamente previste dal Codice Civile.

COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

Articolo 18)

1. Il Collegio Sindacale è costituito da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge. Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un supplente.

2. Almeno uno dei Sindaci effettivi ed almeno uno dei Sindaci supplenti sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che hanno esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. Gli altri componenti del Collegio sono scelti nel rispetto dei requisiti e delle norme di legge.

3. Oltre che negli altri casi previsti dalla legge, non possono essere eletti Sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio, coloro che ricoprono la carica di Sindaco effettivo in altre tre società italiane quotate nei mercati regolamentati italiani, con esclusione della società, delle società controllanti o controllate della società, o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile. I sindaci uscenti sono rieleggibili.

4. La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati, in numero non superiore ai posti da coprire, verranno indicati mediante numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.
5. Hanno diritto a presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritti di voto in Assemblea ordinaria rappresentanti almeno il 2,5% (due virgole cinque per cento) del capitale con diritto di voto in assemblea ordinaria. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, i soci devono presentare, presso la sede sociale, la comunicazione rilasciata dall'intermediario depositario, attestante il possesso delle azioni alla data di presentazione della lista.
6. Ogni socio, nonché i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
7. Le liste, sottoscritte dai soci che le hanno presentate, con attestazione della propria qualità di soci, devono essere depositate presso la sede della società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.
8. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche.
9. Gli azionisti depositanti delle liste devono consegnare la documentazione attestante la propria qualità di azionisti almeno due giorni liberi prima della data della riunione assembleare.
10. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra, è considerata come non presentata.
11. In caso di presentazione di più liste, all'elezione dei sindaci si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi e uno supplente;

b) dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.

12. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza.

13. Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.

14. In caso di cessazione di un sindaco, subentra il supplente eletto nella lista cui apparteneva il sindaco cessato.

15. Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei sindaci non si applicano nelle assemblee che devono provvedere ai sensi della legge alle nomine dei sindaci e/o supplenti e del presidente necessarie per l'integrazione del collegio sindacale a seguito di sostituzione o decadenza, nonché qualora non siano presentate più liste.

16. In tali casi l'assemblea delibera a maggioranza relativa, fatta salva la riserva di cui al 1° comma del presente articolo.

Articolo 19)

Il Collegio Sindacale si riunirà e svolgerà i propri compiti a norma di legge. Le adunanze del Collegio Sindacale potranno anche tenersi per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e ricevere, trasmettere e visionare documenti.

Articolo 20)

Il controllo contabile sulla Società è esercitato da una società di revisione nominata e funzionante ai sensi di legge, secondo la disciplina dettata per le società emittenti azioni quotate in mercati regolamentati.

DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

Articolo 21)

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina, previo parere del Collegio Sindacale, un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, il quale dovrà possedere requisiti di professionalità costituiti da una esperienza pluriennale in ambito amministrativo e finanziario e dovrà avere anche i medesimi requisiti di onorabilità previsti dalla legge per la carica di Amministratore.
2. Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.
3. Gli organismi amministrativi delegati e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari attestano con apposita relazione, allegata al bilancio di esercizio, alla relazione semestrale e, ove previsto, al bilancio consolidato, l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure di cui al terzo comma dell'art. 154-bis del d. lgs. 58/1998, nonché la corrispondenza dei documenti alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento.
4. A tale dirigente si applicano le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori in relazione ai compiti loro affidati, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la Società.

BILANCIO E RIPARTO UTILI

Articolo 22)

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 ottobre di ogni anno.
2. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del

bilancio secondo quanto previsto dalla legge.

Articolo 23)

1. Gli utili netti di ogni esercizio, decurtati di una quota non inferiore al 5% (cinque per cento) per la costituzione della riserva legale almeno fino a che la stessa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, sono ripartiti, accantonati o altrimenti destinati secondo quanto deliberato dall'assemblea dei soci.

2. Le modalità di pagamento dei dividendi vengono determinate di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili cadono in prescrizione a favore della società.

SCIoglimento

Articolo 24)

Addivenendosi, in qualunque momento e per qualsiasi causa, allo scioglimento della società, spetta all'Assemblea straordinaria dei soci di deliberare le modalità della liquidazione e di nominare uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso.

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 25)

Per tutto quanto non è specificatamente previsto in questo statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi applicabili.

LUIGI CLEMENTI

ARRIGO ROVEDA